

La presente deliberazione viene affissa il 4 LUG. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 156 del 01 LUG. 2005

Oggetto: Giudizio: Corte di Appello Napoli- sig. Basilicata Alberto- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno UNO del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLO
L'ASSESSORE PROPONENTE  SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

LA GIUNTA

Premesso che con atto di appello dinanzi la Corte di Appello Napoli il sig.; Basilicata Alberto c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

Con determina n.404/1/05; si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 404/1/05

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

(Don. Le Carmine NARDONE)

N. 582 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 4 LUG 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 4 LUG 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 22 LUG. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 LUG. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 22 LUG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA (o enavv)
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 X Nucleo di Valutazione 5766
6-7-05

Conferenza Capigruppo

il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. <u>ESEC. 6186</u>
il _____	prot. n. <u>26-7-05</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

ORIGINALE

Fu. PANNONE

N. 7166/99 RAC.
N. 134/04 SENT.
N. 1669/8 CROM.
N. 347/04 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

Il Giudice Unico dr.ssa Maria Ilaria Romano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 7166/99 R.G.A.C

TRA

Basilicata Alberto, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Federico Di Mezza;

ATTORE

E

Amministrazione provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabio Pannone presso il cui studio selettivamente domicilia

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 16.10.99 l'attore indicato in epigrafe esponeva: che in data 11.7.99, alle ore 11,00 circa, mentre percorreva, in sella alla propria bicicletta, la strada provinciale Cesco Martone, nel senso di marcia Guardia Sanframondi-Solopaca, in curva, improvvisamente veniva a trovarsi con la ruota anteriore della bici, sulla ghiaia esistente sul manto stradale; che a causa di tale ghiaia sbandava cadendo rovinosamente nella cunetta esistente sulla destra rispetto al senso di marcia; che la ghiaia costituiva insidia nascosta e non segnalata; di aver riportato lesioni personali in conseguenza del sinistro verificatosi. Tanto premesso e deducendo la responsabilità della Provincia di BN, tenuta alla

manutenzione della strada, chiedeva la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro, con vittoria di spese di lite.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la convenuta la quale contestava il contenuto dell'atto introduttivo chiedendone il rigetto.

Istruita la causa, la stessa, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.

Va innanzitutto sottolineato che, nel caso di specie, non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nei confronti della p.a, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idoneo ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo; di conseguenza il danneggiato può agire per il risarcimento del danno soltanto in base al diverso principio del *neminem laedere* sancito dall'art. 2043 c.c, alla cui stregua l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a far sì che essa non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità (Cass. Civile sez. II 21.12.98, 12314).

Non ogni irregolarità del manto stradale costituisce, infatti, insidia e trabocchetto tale da configurare la responsabilità della p.a ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifica un incidente, ma occorrono, appunto, l'oggettiva non visibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provare dal danneggiato, nel giudizio di merito (Cass. Civile sez. II 17.3.98, n.2850).

Nel caso di specie non sono emersi elementi idonei a far ritenere la sussistenza di entrambi i predetti presupposti.

Va innanzitutto precisato che la brecciolina, esistente, peraltro, soltanto soltanto su un lato della curva in oggetto e non sulla maggiorparte della



corsia di marcia della bicicletta, non presenta le caratteristiche dell'insidia o del pericolo occulto, potendo, invece, rientrare nella fisiologica costituzione del manto stradale..

Va, poi, aggiunto che dalle fotografie contenute in atti emerge, - essendosi, peraltro, verificato, il sinistro in questione, durante le ore diurne e trovandosi, la brecciolina, come già evidenziato, soltanto su una parte della corsia di marcia-, la visibilità di essa, nel tratto immediatamente precedente alla curva, con conseguente, possibilità, per il conducente della bicicletta, con l'uso dell'ordinaria diligenza, di avvistarla in tempo utile per evitarla.

Va, infine, considerato che, trattandosi di una strada di medie dimensioni, vicina ad un deposito di pietre, sabbia, ghiaia e terra da costruzione (cfr. dichiarazioni testi De Vicentis Angelo e Cannitale Aldo) e soggetta al transito anche di mezzi pesanti utilizzati per il trasporto di materiali, deve escludersi anche il requisito della imprevedibilità richiesto per la configurabilità della responsabilità della convenuta.

Il teste De Vincentis ha riferito, peraltro, di conoscere la strada indicata negli atti di causa e di averla percorsa periodicamente unitamente ad un gruppo di ciclisti di cui faceva parte l'attore. Ha dichiarato pure che le "insidie" costituite da sabbia e fango "esistevano da parecchio tempo". Detta ultima circostanza è stata confermata anche dal teste Cannitale Aldo il quale ha riferito: "conosco la strada in oggetto e le insidie per averla percorsa, sempre in bicicletta, altre volte, da solo o in compagnia del gruppo di cui fa parte l'attore".

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Basilicata Alberto nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:



- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Guardia Sanframondi, li. 30/7/04.....



Il Giudice
Dott.ssa Maria Ilaria Romano

Depositata _____ in cancelleria
Pervenuta _____

il 29 NOV. 2004

Il collaboratore di cancelleria



Diritti di copia/certificato
riscossi il 8 MAR 2005
con marche da bollo
sull'originale/istanza
per € 18,60
Il Cancelliere



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Guardia Sanframondi, li. 8 MAR 2005
Il Collaboratore di Cancelleria

Ecc.ma Corte di Appello di Napoli;

- 009458

Atto di citazione in appello per:

COPIA

1) Sig. ALBERTO BASILICATA res. dom. in Airola, alla via G. Verli, n.

3, C.F.: BSLIRT37D21D693N, rapp.to. e difeso dall'avv. Roberto Antonio

IGLIO, foro di Benevento, con questi elettivamente dom.to in Napoli, alla

via S. Tommaso d'Aquino, n. 67, presso e nello studio dell'avv. Maria

Sig. avv. Roberto A. Iglisio

Teresa PERNA, con mandato a margine del presente atto;

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore l'avv. Roberto Antonio Iglisio nella presente procedura, nonché in quella eventuale per Cassazione o di esecuzione o speciale ad essa connessa, conferendone ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, rinunziare ed incassare.

CONTRO

2) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona

del legale rapp.te p.t., con domicilio eletto presso e nello studio del

procuratore costituito, sig. avv. Fabio Pannone, in BN, Viale dei Rettori, 57;

Ritengo fin d'ora per fermo rato il vostro operato ed eleggo domicilio presso il suo Studio.

IN PUNTO / Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Sez.

Dist. di Guardia S. Framondi, dd. 30/07/2004, n. 134/04, Rep. 347/04/RG;

FATTO

Sig. Alberto Basilicata per autentica

1) Con atto di citazione, notificato il 15/10/1999, l'istante evocava in

giudizio, innanzi il Giudice Monocratico della Sez. Dist. di Guardia S.

Framondi, Trib.le di Benevento, l'Amministrazione Provinciale di

Benevento, assumendo: A) Che l'11/07/1999, in agro Guardia S. Framondi,

[Signature]

in sella alla propria bici da corsa, marca e tipo DE ROSA, l'appellante

percorreva la strada provinciale, "Cesco Martone", nel senso di marcia:

Guardia S. Framondi/Solopaca, tenendo la propria destra; B) Che, in

discesa, in curva, l'istante, improvvisamente, veniva a trovarsi, con la ruota

anteriore della propria bici, su ghiaia, esistente sul nastro stradale, indi

sbandava, cadendo, rovinosamente, nella cunetta, alla destra, rispetto al

proprio senso di marcia, subendo gravissime lesioni personali e con ricovero

in Ospedale Civile di Benevento: al collo, alla rachide cervicale, alla gamba destra, frattura scomposta al radio, all'ulna della mano, frattura medio terzo metacarpo, base falange, secondo dito mano sinistra; C) Che la responsabilità, ex art. 2043 C.C.; ex art. 2051 C.C., in ordine alla produzione del sinistro de quo; è da ascrivere, in toto, all'Ente Provincia di Benevento, proprietario della strada Cesco Martone, per carenza di manutenzione, vigilanza e controllo, costituendo, tra l'altro, la sabbia sull'asfalto insidia nascosta e non segnalata.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di BN, sollevando deduzioni ed eccezioni, di merito/istruttorie, infondate in fatto e diritto, indimostrate, a rigettarsi in toto.

Concessi i termini, ex art. 184 C.C., per deduzioni istruttorie, produzione di documenti, nonché per prova contraria, l'appellante articolava prova testimoniale, con testi indicati, sull'an debeatur, produceva perizia medico - legale, di parte, a mezzo del Dr. Antonio Ventrone in atti, cartella clinica dell'Ospedale Civile di BN, fotografie ritraenti il campo del sinistro, con sabbia in atto, sull'asfalto, nota riparazioni alla bici da corsa, documentazione medica varia, con richiesta di CTU Medica per l'accertamento della natura e causa delle lesioni personali subite, per la determinazione della ITT, della ITP, del grado d'invalidità permanente, del danno biologico ecc. ecc.

Con ordinanza, resa fuori udienza, dd. 07/11/2002, il G. Unico della Sez. Dist. di Guardia S. Framondi, ammetteva, inspiegabilmente, solo, la prova testimoniale, e non anche la richiesta CTU Medica; Espletata la prova testimoniale attrice, all'udienza del 13/02/2003, l'istante sul diniego del GU

adito, in ordine all'ammissione di CTU Medica, proponeva reclamo, exd art. 177 C.p.C., avverso le ordinanze, comunicate, il 21/11/2002, l'11/12/2003, al fine, con la revoca delle stesse, di ottenere l'ammissione della CTU Medica occorrente.

Il Giudice adito, senza alcuna motivazione, anche succinta, rigettava il reclamo, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni; Con sentenza, infine, del 30/07/2004, n. 134/2004/RG, Rep. 347/2004/RG, il Giudice Unico della Sez. Dist. di Guardia S. Framondi, che si alliga, ad ogni effetto e conseguenza di legge, rigettava la domanda, compensando integralmente, le spese processuali.

DIRITTO

Col presente atto, il sig. Alberto Basilicata, ut supra rapp.to/difeso, impugna la sentenza del Giudice Monocratico della Sez. Dist. di Guardia S. Framondi, Tribunale di Benevento e, contestualmente, propone avverso la stessa rituale/tempestivo appello, con richiesta di integrale riforma e condanna dell'Amministrazione Provinciale di BN al risarcimento danni, subiti/subendi, morali, materiali, biologici, patrimoniali ecc. ecc. in favore dell'appellante, con interessi dal fatto al soddisfo, rivalutazione monetaria istat, rifusione di spese processuali, con iva, cap, aumento forfettario del 12,5%, siccome immotivata, illegittima, iniqua per i seguenti motivi:

Motivo n. 1

Erronea valutazione del primo Giudice, in ordine alle risultanze delle prove, acquisite dall'attore, in primo grado del giudizio.

* * *

Come detto e ribadito, nell'arco del primo grado del giudizio, l'istante ha

provato in lungo ed in largo, con i testi, De Vincentis Angelo/Comitale Aldo, escussi all'udienza del 13/02/2003, che in occasione del sinistro stradale dell'11/07/1999, lungo la strada provinciale "Cesco Martone", in agro di Guardia S. Framondi (BN) esisteva, ghiaia e terriccio, costituenti in curva, insidia nascosta e non segnalata; che, in netto rapporto di causalità. il Basilicata, passando, con la ruota anteriore della propria bici, su detta ghiaia, non segnalata e non visibile, sbandava, cadendo nella cunetta, alla destra del proprio senso di marcia, subendo gravissime lesioni personali, siccome cartelle cliniche in atti;

Non ha tenuto presente il primo Giudice che, nel caso di specie, alla luce delle acquisite prove attrici e della niuna prova contraria, ex adverso, quantomeno sul caso fortuito, sussistono, a carico della Provincia di Benevento, proprietaria della via Cesco Martone, gli estremi per l'applicazione, sia dell'art. 2043 C.C., che dell'art. 2051 C.C. in tema di responsabilità.

Infatti: i testi escussi, in primo grado del giudizio, hanno confermato il grave comportamento colposo della Provincia di Benevento, la quale lasciava la detta strada "Cesco Martone" nell'incuria, più completa, non provvedendo, né alla manutenzione, né alla eliminazione dall'asfalto dei materiali (sabbia, fango, ghiaia) pericolosi agli utenti della rete viaria, né all'adempimento dei doveri della custodia; Per converso, il primo Giudice non ha osservato che, proprio, il brecciame, esistente sul lato destro della strada, percorso dal Basilicata, nel senso: Guardia S. Framondi/Solopaca, in piena curva, indi nascosto e non segnalato, assolutamente, non distinguibile, per la sua colorazione, simile a quella dell'asfalto e per le condizioni di

traffico, costituiva, tra l'altro, in occasione del sinistro, trabocchetto o insidia, per l'ignaro passante;

E' sfuggito, altresì, al primo Giudice che l'appellante cadeva, in curva e non in rettilineo, in un punto della strada, dove la ghiaia non era visibile, perché nascosta dalla stessa curva.

Non ha preso atto il primo Giudice, nemmeno, che, nel tratto di strada, ove avvenne l'incidente, interessato ad un continuo via vai di camion, per carichi e scarichi di sabbia e pietrame, la Provincia di Benevento, in stato d'inerzia, più totale, non provvedeva alla corretta segnaletica ed alla dovuta manutenzione stradale, incombenze queste, prescritte dagli artt. 2043/2051 C.C., affinché una strada, aperta al pubblico transito, non integri una situazione di pericolo occulto e non causi danni agli utenti della strada medesima.

Motivo n. 2

Mancata applicazione, nel caso di specie, degli artt. 2043/2051 C.C.

Non condivisibile e, assolutamente, priva di fondamento, è l'altra considerazione del primo Giudice, in sentenza, secondo cui sarebbe da escludersi, nel caso di specie, il requisito della imprevedibilità, atteso che la strada "Cesco Martone", costeggiava un deposito di pietre, sabbie, ghiaia, soggetta a transito di camion;

Pure i cisposi vedono e sanno che, in casi del genere, proprio perché vicina al deposito di tali materiali, la strada Cesco Martone andava sottoposta, a cura della Provincia di Benevento, ad una completa manutenzione e ad un'apposita segnaletica, in applicazione del principio del *neminem laedere* e dei doveri del custode.

Sul punto, utile è il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione, n. 19653/2004, la quale ha statuito che il danneggiato non è più onerato dalla dimostrazione della verifica del danno per l'esistenza di una situazione, qualificabile come insidia o trabocchetto, essendo tenuto solo, alla prova del rapporto di causalità, a fornire, cioè, la prova del nesso di causalità tra la cosa ed il danno prodotto.

Nell'arco del primo grado del giudizio, l'appellante ha provato, abbondantemente, il richiesto rapporto di causalità tra la sabbia sulla strada e la caduta con la bicicletta, nonché i danni al Basilicata stesso.

L'impugnata sentenza del Giudice Unico della Sez. Dist. di Guardia S. Framondi è, chiaramente, immotivata, iniqua, illegittima, come tale va riformata, in ogni parte, con ogni conseguenza di legge.

Ricorrono, nella fattispecie, interamente, gli estremi della responsabilità aquiliana o extracontrattuale (art. 2043 C.C.) e della responsabilità oggettiva (art. 2051 C.C.) dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, per cui la stessa va condannata al risarcimento di tutti i danni, subiti/subendi dall'appellante.

PTM

L'appellante, ut supra rapp.to/difeso, CITA IN APPELLO:

1) L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Benevento, alla Rocca dei Rettori, con domicilio eletto nello studio del proprio procuratore costituito, avv. Fabio Pannone, in Benevento, al Viale dei Rettori, n. 57, a comparire, innanzi l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, G.I. e Sez. a designarsi, nell'aula di solita udienza civile, Pal. di Giustizia, il prossimo: 20/07/2005, ore di rito, col prosieguo

non invito a costituirsi in giudizio, nei modi e forme, ex art. 166 C.p.C., nel termine di gg. 20 prima della suindicata udienza di prima comparizione, con espresso avvertimento che, in difetto, incorrerà nelle preclusioni/decadenze, ex art. 167 C.p.C. e si procederà, oltre, nella trattazione della causa, in sua assenza e contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI:

IN VIA PRELIMINARE: Operarsi il rituale tentativo di conciliazione, ex art. 183 C.p.C., 1° comma.

NEL MERITO: Accogliersi, integralmente, il presente appello e, in riforma dell'impugnata sentenza della Sez. Dist. di Guardia S. Framondi; Tribunale di Benevento, n. 134/04 R.G.; Rep. 347/04 R.G., dd. 30/07/2004 dichiararsi l'esclusiva, totale responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, proprietaria della strada, Cesco Martone, agro di Guardia S. Framondi, in ordine alla produzione del sinistro de quo; **CONDANNARSI**, per l'effetto, l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento dei danni, morali, materiali, patrimoniali, biologici ecc. ecc., subiti dall'istante, pari ad euro 102.005,05 o a quella diversa somma di legge, a favore dell'istante, con interessi dal fatto al soddisfo, rivalutazione monetaria istat, rifusione di spese processuali, con iva, cap, aumento forfettario, 12,05 del doppio del grado del giudizio; In via istruttoria: Disporsi CTU Medica per l'accertamento della natura e causa delle lesioni, subite dall'odierno appellante, per la determinazione dell'entità dell'invalidità permanente, del periodo di ITT, di ITP, del danno biologico e per quant'altro occorrente di legge;

In via gradata e solo per scrupolo difensivo, si chiede dichiararsi la responsabilità concorsuale dell'Amministrazione della Provincia di Benevento, in ordine

alla produzione del sinistro de quo.

Ai fini dell'iscrizione a ruolo della presente causa, si dichiara, il valore della lite in euro 102.005,05.

Si alliga produzione di parte del 1° grado del giudizio, contenente: atto di citazione, richieste istruttorie, comparsa conclusionale, perizia medico - legale, a mezzo del Dr. Ventrone, foto ritraenti lo stato dei luoghi, lungo via Cesco Martone, documentazione sanitaria, cartelle cliniche, nota lavori alla bici da corsa, denuncia dei redditi, reclamo, dd. 07/01/2004, avverso l'ordinanza del Giudice Unico della Sez. Dist. di Guardia S. Framondi; Sentenza impugnata del Giudice di 1° Grado. Disposi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo d'Ufficio del primo grado del giudizio, innanzi la Sez. Dist. di Guardia S. Framondi. Salvezze illimitate.

Addì 20/04/2005

Avv. Roberto Antonio Iglia

Relata di notifica

A richiesta dell'avv. Roberto Antonio Iglia, nella qualità come in atti, io Uff. Giud. addetto al Tribunale di Benevento, ho, oggi, notificato n. 1 copia conforme del su esteso atto di appello all'avv. FABIO PANNONE, con studio in Benevento, al Viale dei Rettori, n. 57, quale procuratore costituito/domiciliatario dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Benevento, alla Rocca dei Rettori.

o meo p.p. dell'avv. F. Pannone
BN 22/4/2005

